

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2468

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 4 OTTOBRE 1990

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Quello con l'Austria è il più recente di una serie di accordi stipulati dall'Italia in materia di stato civile, sia multilaterali (Parigi 1956 e Vienna 1976) che bilaterali (Svizzera, Spagna e Argentina).

L'Accordo, che abroga e sostituisce la precedente Convenzione firmata a Vienna il 21 aprile 1967, è destinato fondamentalmente a favorire i cittadini dei due Stati. Con esso infatti vengono perfezionate le modalità per lo scambio degli atti dello stato civile, aggiornate le norme del vecchio testo alle mutate situazioni giuridiche nei due Paesi - con particolare riferimento al nuovo diritto di famiglia - e snellite le procedure per consentire al cittadino di uno dei due Stati di contrarre matrimonio nell'altro Stato.

Per la trasmissione tra le Parti degli atti dello stato civile si utilizzano i moduli plurilingue adottati con la Convenzione europea di Vienna dell'8 settembre 1976. È prevista l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti (oltre agli atti dello stato civile, quelli relativi alla capacità, cittadinanza e residenza delle persone).

L'articolo 1 prevede per l'appunto l'esenzione dalla legalizzazione per una serie di documenti e atti.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolamentano la reciproca comunicazione fra i due Stati degli atti dello stato civile concernenti i rispettivi cittadini. In particolare, per agevolare la trascrizione degli atti, è previsto che i moduli adottati per le comunicazioni debbano essere integrati con alcuni dati (ultima residenza in Italia degli interessati ed altro). Gli ufficiali dello stato civile

devono trasmettere gli atti, almeno mensilmente, agli uffici consolari dell'altro Stato.

L'articolo 5 consente, ove necessario, la richiesta direttamente da un'amministrazione all'altra di copia integrale degli atti iscritti nei registri dello stato civile.

L'articolo 6 prevede che gli atti e i documenti siano rilasciati gratuitamente e trasmessi senza spesa per il destinatario.

L'articolo 7 indica i documenti (certificato di capacità matrimoniale e quelli previsti dalle leggi italiane ed austriaca, di cui i due Stati devono darsi reciproca comunicazione per via diplomatica) necessari per il matrimonio del cittadino di uno dei due Stati nell'altro Stato.

Gli articoli 8, 9 e 10 regolamentano le modalità e le formalità per ottenere il certificato di capacità matrimoniale che può essere richiesto sia all'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine dell'interessato che a quello competente per la celebrazione del matrimonio. Per la richiesta del certificato è stato adottato un modulo con indicazioni nelle due lingue.

L'articolo 11 concerne l'inidoneità di un documento diverso dal certificato di cittadinanza - anche se contenente un'indicazione della cittadinanza - a costituire prova dello *status civitatis* di una persona.

Le restanti disposizioni finali regolamentano la ratifica, l'entrata in vigore e la durata dell'accordo.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, fatto a Vienna il 29 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN
MATERIA DI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, TRASMISSIONE
DI ATTI DI STATO CIVILE E SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA'
PRELIMINARI PER CONTRARRE MATRIMONIO

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria,

considerata l'opportunità di adeguare l'accordo in materia di esenzione
dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e
semplificazione delle formalità preliminari occorrenti per contrarre
matrimonio, firmato a Vienna il 21 aprile 1967, alla mutata situazione
giuridica nei due Stati e

desiderando facilitare i rapporti giuridici tra i cittadini dei due Stati
in materia di stato civile,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I**Esenzione dalla legalizzazione****Articolo 1**

1. Sono esenti da qualsiasi legalizzazione per l'uso nell'altro Stato contraente, purché muniti della data, della firma e, se necessario, del timbro d'ufficio dell'autorità dello Stato contraente che li rilascia, gli atti e i documenti sottoindicati:
 - a) atti e documenti che si riferiscono a stato civile, capacità o situazione familiare delle persone fisiche, alla loro cittadinanza, domicilio o residenza, qualunque sia l'uso al quale essi sono destinati;
 - b) ogni altro atto o documento quando sono prodotti per la celebrazione del matrimonio o per la formazione di un atto dello stato civile.
2. Sono fatte salve le disposizioni più ampie sull'esenzione dalla legalizzazione contenute in altri accordi in vigore fra i due Stati contraenti.

CAPITOLO II

Trasmissione degli atti dello stato civile

Articolo 2

1. Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti iscritti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nei seguenti registri dello stato civile, e concernenti i cittadini dell'altro Stato:

in Italia:

registri di nascita
registri di matrimonio
registri di morte.

in Austria:

Geburtenbuch
Ehebuch
Sterbebuch;

2. Per le comunicazioni devono essere usati moduli conformi agli allegati A, B e C dell'Accordo di Vienna dell'8 settembre 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile. Detti moduli devono essere completati dai seguenti dati:

a) atti destinati all'Italia

- per le nascite (modulo A): ultima residenza in Italia e cognome dei genitori al momento della loro nascita;
- per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Italia;
- per le morti (modulo C): ultima residenza del defunto in Italia; cognome del defunto al momento della nascita;

b) atti destinati all'Austria

- per le nascite (modulo A): ultima residenza dei genitori in Austria; luogo e data del matrimonio dei genitori; per i figli naturali, luogo e data di nascita della madre, ove ciò risulti;
- per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Austria;
- per le morti (modulo C): luogo e data dell'eventuale matrimonio e ultima residenza del defunto in Austria.

3. I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

4. L'integrazione dei moduli deve essere effettuata solo nei limiti in cui l'ufficiale dello stato civile può procedervi in base ai documenti di cui dispone o alle informazioni fornite dalla persona alla quale si riferisce l'iscrizione e, nel caso di integrazione del modulo C, anche in base alle informazioni fornite dai parenti in linea retta, dai fratelli, dalle sorelle e dal coniuge superstite.

Articolo 3

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quando un'annotazione é effettuata su un atto dello stato civile concernente un cittadino dell'altro Stato contraente, l'ufficiale dello stato civile deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato contraente una "copia integrale"/"Abschrift" dell'atto contenente detta annotazione.

Articolo 4

I documenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono trasmessi, almeno mensilmente, dall'ufficiale dello stato civile al competente Ufficio consolare dell'altro Stato contraente.

Articolo 5

L'ufficiale dello stato civile di ciascuno degli Stati contraenti ha il diritto di chiedere, a fini d'ufficio, direttamente all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato "copia integrale"/"Abschrift" degli atti contenuti nei registri dello stato civile relativi a cittadini del proprio Stato. Dette copie vengono rilasciate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Articolo 6

I documenti di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono rilasciati in esenzione da qualsiasi diritto e tassa, e sono trasmessi senza spesa per il destinatario.

CAPITOLO III

Documenti per contrarre matrimonio

Articolo 7

1. Ai fini della celebrazione di un matrimonio avente effetti civili, di un cittadino di uno degli Stati contraenti nell'altro Stato, sono necessari:
 - a) un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'autorità competente del proprio Stato e conforme al modello dell'allegato all'Accordo di Monaco del 5 settembre 1980 sul rilascio dei certificati di capacità matrimoniale;
 - b) gli altri documenti previsti dal diritto dello Stato ove si celebra il matrimonio, e che gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente ai sensi del comma terzo, punto a) del presente articolo.
2. Le disposizioni del comma primo del presente articolo non modificano le norme interne di ciascuno dei due Stati sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

3. Gli Stati contraenti indicheranno reciprocamente per via diplomatica:

- a) i documenti necessari per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale e per la celebrazione del matrimonio;
- b) le autorità competenti per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale;
- c) qualsiasi modifica relativa ai punti a) e b) del presente comma.

Articolo 8

1. Per ottenere il rilascio del certificato di capacità matrimoniale da parte del competente ufficiale dello stato civile del proprio Stato, il cittadino può rivolgersi all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato contraente competente per la celebrazione del matrimonio. Gli Stati contraenti predispongono con uno scambio di note il modulo nelle due lingue da cui risultino i dati necessari in base ai rispettivi ordinamenti per determinare la capacità matrimoniale. L'ufficiale dello stato civile dello Stato della celebrazione del matrimonio, contemporaneamente all'avvio della procedura prevista dal proprio ordinamento, dovrà trasmettere al competente Ufficio consolare dell'altro Stato contraente la richiesta unitamente ai documenti necessari al rilascio del certificato matrimoniale che il richiedente deve presentare insieme alle traduzioni.

2. L'Ufficio consolare deve trasmettere la richiesta unitamente agli allegati ed alle relative traduzioni all'autorità competente per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale.

3. Dopo aver espletato la procedura prevista dalle disposizioni del proprio ordinamento, l'autorità competente rilascia il certificato di capacità matrimoniale trasmettendolo, unitamente agli allegati e alle traduzioni, direttamente all'ufficiale dello stato civile competente per la celebrazione del matrimonio, trattenendo la richiesta.

4. Le medesime modalità si applicano quando uno dei nubendi è cittadino di un terzo Stato.

5. L'autorità competente, qualora sussistano ostacoli per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale, ne dà comunicazione direttamente all'ufficiale di stato civile nello Stato dove deve essere celebrato il matrimonio affinché questi ne informi il nubendo che ha presentato la richiesta.

Articolo 9

Per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale il cittadino può ugualmente rivolgersi direttamente all'autorità competente del proprio Stato. In tal caso entrambi i nubendi dovranno presentare i documenti necessari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale e le relative traduzioni.

Articolo 10

Le traduzioni di cui agli articoli 8 e 9 devono essere dichiarate conformi da un Ufficio consolare, retto da un funzionario di carriera, oppure da un traduttore giurato dello Stato dove il documento tradotto deve essere utilizzato.

CAPITOLO IV**Disposizioni finali****Articolo 11**

La indicazione della cittadinanza in un documento che non sia il certificato di cittadinanza non costituisce prova dello stato di cittadinanza della persona cui il documento si riferisce.

Articolo 12

Ai fini del presente Accordo, le autorità e gli organi delle Chiese e delle Associazioni religiose legalmente riconosciute che, agli effetti civili, erano competenti anteriormente al 1 gennaio 1939 per la tenuta dei registri dello stato civile nel territorio della Repubblica d'Austria e la cui competenza è tuttora mantenuta nei limiti delle disposizioni austriache vigenti in materia di stato civile, sono considerati ufficiali dello stato civile per quanto riguarda gli atti già iscritti nei registri dello stato civile da essi tenuti, le annotazioni che vengono apposte sugli atti stessi ed i documenti relativi che sono da essi rilasciati.

Articolo 13

1. Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 14

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è considerato abrogato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 21 aprile 1967.


Articolo 15

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e sarà tacitamente prorogato di anno in anno se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza.


IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

FATTO a Vienna il 25 marzo 1990 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:



Per la Repubblica d'Austria:



per copie conformi

